



# *Codice Paralimpico di Comportamento Sportivo*

*Deliberato dal Consiglio Nazionale del CIP del 25 Giugno 2020 con atto deliberativo n. 41  
Approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11.08.2020*



## **Premessa**

Il presente Codice di comportamento sportivo paralimpico, (d'ora in poi Codice) sancisce i valori etici e morali ai quali devono essere ispirati i comportamenti e le azioni della famiglia paralimpica.

In esso sono specificati i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità che trovano applicazione nello Statuto e nei Regolamenti del CIP e, anche in allineamento e condivisione con quanto previsto dal Codice di Comportamento Sportivo CONI, di tutti gli Organismi Sportivi Paralimpici.

Sono tenuti all'osservanza del Codice, la cui violazione costituisce grave inadempimento, passibile di adeguate sanzioni i tesserati alle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), alle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), agli Enti di Promozione Paralimpica (EPP) in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico con qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle:

- di tesserato per le attività paralimpiche agli organismi riconosciuti dal CONI le cui attività paralimpiche siano state riconosciute dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva Paralimpica) ed esclusivamente per i fatti commessi nello svolgimento delle attività paralimpiche
- di socio cui è riferibile, direttamente o indirettamente il controllo di società sportive paralimpiche.

Sono, altresì, tenuti all'osservanza del Codice i componenti degli organi centrali e periferici del CIP.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Il Garante del Codice di comportamento sportivo paralimpico, istituito presso il CIP, adotta istruzioni, vigila sulla corretta attuazione del Codice e segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare, fermi restando i poteri di controllo del CIP.

## **1. Osservanza della disciplina sportiva**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico, nel rispetto delle specifiche competenze CONI e CIP, sono obbligati all'osservanza del presente codice, dei principi, delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CIP, dall'Ente di appartenenza e dagli Organismi internazionali competenti. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

## **2. Principio di lealtà**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva Paralimpica. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva



### **3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi**

E' fatto divieto ai tesserati, agli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

### **4. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute**

E' fatto divieto ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta

### **5. Principio di non violenza**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

### **6. Principio di non discriminazione**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento atto a generare discriminazione in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche, allo stato civile, all'orientamento sessuale. E' contrastata, altresì, ogni possibile discriminazione legata alle condizioni di salute ed alla disabilità. La classificazione funzionale, finalizzata a promuovere la massima partecipazione degli atleti alle attività sportive in condizioni di pari opportunità, non è discriminazione bensì *empowerment*, valorizzazione delle specifiche abilità.

### **7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo paralimpico.

La buona reputazione e l'immagine della famiglia paralimpica costituiscono elemento essenziale e basilare per il CIP; pertanto tutti coloro che agiscono per il CIP e che sono allo stesso riconducibili, ivi compresi tutti i soggetti che ricoprono cariche elettive e di nomina all'interno del CIP, devono agire in conformità ai principi dettati dal Codice mantenendo sempre un profilo decoroso e consono al proprio ruolo.

È inoltre proibito qualsiasi comportamento lesivo o che possa essere lesivo dell'immagine del CIP anche attraverso la pubblicazione di immagini o commenti riguardanti la famiglia paralimpica, su qualsiasi piattaforma social (Facebook, Instagram, Twitter, ecc.).

### **8. Doveri di riservatezza**

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi riconosciuti dall'ordinamento sportivo paralimpico nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli



altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terze informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute.

### **9. Principio di imparzialità**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

### **10. Prevenzione dei conflitti di interessi**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

### **11. Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi**

Ferma restando la previsione di cui all'art. 4 , comma 4, lett. b) e c) dello Statuto CIP, al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CIP, nonché degli organismi delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Discipline Sportive Paralimpiche, degli Enti di Promozione Paralimpica e delle Associazioni Benemerite Paralimpiche, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società sportive paralimpiche, sono immediatamente sospesi in via cautelare, secondo le modalità previste al terzo comma del presente articolo, i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.

La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.

Spetta agli organismi direttivi del CIP, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Discipline Sportive Paralimpiche, degli Enti di Promozione Paralimpici e delle Associazioni Benemerite Paralimpiche, in relazione al proprio specifico ambito di attività, adottare le norme attuative che individuino l'organo competente a disporre la sospensione di cui al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, nonché i relativi adempimenti procedurali.

### **12. Dovere di collaborazione**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.



### **Disposizione finale**

Le Entità Sportive Paralimpiche integrano, con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del presente Codice con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti in relazione al proprio specifico ambito di attività.



## ALLEGATO "A"

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).
- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.
- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex art. 56 c.p.



## LEGENDA ALLEGATO "A"

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401): "frode sportiva".
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376): "doping".
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) - Titolo VI – Capo I– Reati commessi dal fallito – Capo II - Reati commessi da persone diverse dal fallito, da art. 216 a art. 235: art. 216: "bancarotta fraudolenta"; art. 217: "bancarotta semplice"; art. 218: "ricorso abusivo al credito"; art. 220: "denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito"; art. 227: "reati dell'istitutore"; art. 228: "interesse privato del curatore negli atti del fallimento"; art. 229: "accettazione di retribuzione non dovuta"; art. 230: "omessa consegna o deposito di cose del fallimento"; art. 233: "mercato di voto"; art. 234: "esercizio abusivo di attività commerciale".
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.):
- art. 600: "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" – art. 600 bis: "prostituzione minorile" art. 600 ter: "pornografia minorile" – art. 601: "tratta di persone" – art. 603: "plagio".
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.):
- art. 605: "sequestro di persona" – art. 609 bis: "violenza sessuale" – art. 609 quater: "atti sessuali con minorenne" – art. 609 quinquies: "corruzione di minorenne".
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159)
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58)